

Stefania **PONTILLO** – Vincenzo **SALADINO**

Dispensa di
Diritto

PROCESSUALE PENALE

Elementi
con Parole chiave

I EDIZIONE 2023



Neldiritto
Editore

Capitolo 3

Il Pubblico Ministero

Sommario:

1. Caratteri generali - 2. Procure distrettuali e D.D.A. - 3. Poteri e vicende del P.M.

1. Caratteri generali.

Con l'espressione "pubblico ministero" ci si riferisce istituzionalmente ad un **ufficio pubblico impersonale**, portatore dell'interesse generale dello Stato alla repressione dei reati.

Le funzioni del pubblico ministero sono indicate nell'art. 51 c.p.p. e sono così ripartite:

- a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado (nonché nei procedimenti di competenza della Corte d'assise e del Giudice di pace) sono svolte da un ufficio unitario denominato "**Procura della Repubblica presso il Tribunale**";
- b) al vertice della procura è posto il Procuratore della Repubblica, al quale è attribuito il potere di esercitare l'azione penale. Tale potere può essere assegnato ad uno o più magistrati dell'ufficio, detti "Sostituti Procuratori della Repubblica";
- c) il Procuratore provvede all'assegnazione dei casi in via automatica, secondo criteri predeterminati, oppure attraverso l'attribuzione nominativa. In tal modo, da un lato risulta azzerato il potere di ingerenza del C.S.M. (Consiglio Superiore della Magistratura), e dall'altro, risulta altresì diminuita l'autonomia di ciascun sostituto, il quale deve infatti attenersi alle eventuali direttive, generali o particolari, impartite del Procuratore;
- d) per i giudizi d'impugnazione che si svolgono innanzi alla Corte d'appello vi è una **Procura Generale presso la Corte d'Appello**;

e) nei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione vi è la **Procura Generale presso la Corte di Cassazione**.

L'art. **112 Cost.** sancisce il principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Nell'imporre l'obbligo di esercitare l'azione penale, la Costituzione ha in realtà previsto il potere-dovere da parte del P.M. di valutare la fondatezza di ciascuna notizia di reato, nonché di compiere tutte le indagini necessarie al fine di decidere se occorra o meno formulare l'imputazione. Per meglio dire, "esercizio dell'azione penale" non vuol dire necessariamente "accusare", cioè trascinare in giudizio l'indagato, ma vuol dire "accertare" la sussistenza o meno di elementi idonei a sostenere l'accusa.

Referente normativo del **codice di procedura penale** è costituito dagli **artt. 50 e 405 c.p.p.**, ai sensi del quale il pubblico ministero esercita l'azione penale, **funzione di incriminazione**, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.

Oltre alla funzione di incriminazione, il P.M. svolge, nel corso delle indagini preliminari, una **funzione inquirente**, comprensiva sia dell'acquisizione della notizia di reato ex artt. 330-334 c.p.p., sia degli atti investigativi per la ricostruzione del fatto-reato e per individuazione del colpevole, quali ad esempio gli accertamenti tecnici, le perquisizioni, le ispezioni e i sequestri, le intercettazioni telefoniche, l'assunzione di informazioni dalla p.o. e dalle persone informate sui fatti, l'individuazione di persone e cose utili alle indagini, l'interrogatorio dell'indagato.

Il P.M. svolge, altresì, una funzione di parte processuale, **funzione requirente**, in forza della quale assume un ruolo propulsivo a sostegno della pretesa punitiva oggetto della sua azione.

Il magistrato del pubblico ministero ha la **facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza** (art. 52 c.p.p.); in tal caso viene sostituito da un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio.

2. Procure distrettuali e D.D.A.

Il legislatore ha prestato particolare attenzione al fenomeno della criminalità organizzata, prevedendo che determinati tipi di reato fossero attratti nell'orbita delle c.d. **procure distrettuali**.

L'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, individua la procura distrettuale nell'*ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente*. Poiché sul territorio nazionale vi sono 26 distretti di Corte d'appello, vi sono altresì 26 procure distrettuali nelle quali saranno concentrate le indagini relative ai delitti indicati dallo stesso legislatore.

Tra i reati attribuiti alla competenza della procura distrettuale si segnalano i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo, delitti informatici, telematici e di pedopornografia, il delitto tentato o consumato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione del reato previsto dall'art. 12, comma 1, T.U. Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), i delitti di stampo mafioso, di cui si occupano le procure distrettuali delle **Direzioni Distrettuali Antimafia (D.D.A.)**.

Le D.D.A. possono qualificarsi come "articolarioni specializzate" delle procure distrettuali; si tratta cioè di sezioni deputate ad occuparsi di criminalità organizzata di stampo mafioso, alle quali sono assegnati i magistrati che scelgono di svolgere la propria funzione trattando esclusivamente tale tipologia di delitti.

Le singole D.D.A. fanno capo alla **Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (D.N.A.)**, con a capo il Procuratore Nazionale Antimafia e antiterrorismo (P.N.A), al quale sono riconosciuti poteri di direzione e di impulso. Sotto il primo profilo, egli dispone della Direzione Investigativa Antimafia (**D.I.A.**) e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia ed impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. Sotto il secondo profilo, esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia